

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEL PATROCINIO



INDICE

- Art. 1 - Principi – Finalità**
- Art. 2 - Definizione**
- Art. 3 - Albo**
- Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione**
- Art. 5 - Modalità di l'iscrizione**
- Art. 6 - Ricorso**
- Art. 7 - Durata iscrizione**
- Art. 8 - Competenze**
- Art. 9 - Contributi e patrocinio**
- Art. 10 – Ambito di applicazione**
- Art. 11 - Competenze**
- Art. 12 – Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili**
- Art. 13 - Settori d'intervento**
- Art. 14 – Destinatari**
- Art. 15 – Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno**
- Art. 16 – Piano dei contributi**
- Art. 17 – Termini per la presentazione della domanda**
- Art. 18 – Modalità di presentazione della domanda**
- Art. 19 – Comunicazione di avvio del procedimento – Istruttoria –
Conclusione del procedimento**
- Art. 20 – Criteri di valutazione dei contributi**
- Art. 21 - Preavviso di rigetto**
- Art. 22 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi**
- Art. 23 - Misura dei contributi**
- Art. 24 – Rendicontazione ed erogazione del contributo**
- Art. 25 – Decadenza**
- Art. 26 – Responsabilità**
- Art. 27 – Divieto di ripiano perdite**
- Art. 28 – Contributi straordinari**
- Art. 29 – Albo dei beneficiari**

- Art. 30 – Patrocinio del Comune di Campiglione Fenile**
- Art. 31 – Obbligo di pubblicità**

- Art. 32 – Abrogazione ed entrata in vigore**

Art. 1 - Principi – Finalità

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra il Comune e le libere forme associative ai fini di promuovere e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di agevolare, per il loro tramite, la partecipazione del cittadino all'attività amministrativa e alla vita dell'ente locale.

Il Comune e le libere forme associative che ispirano la loro attività a favore dei cittadini collaborano con pari dignità nel perseguimento degli interessi pubblici.

Art. 2 - Definizione

Con il termine "associazione" si intende ogni libera forma di aggregazione costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata che assume, in base alle finalità costitutive e statutarie, la forma di organismo associativo.

Ai fini del presente regolamento può definirsi associazione solo quella le cui finalità riconosciute dall'atto costitutivo o dallo statuto non siano lucrative e i cui fini perseguiti e le cui attività svolte siano conformi alla Costituzione e alle leggi vigenti.

Si intende quale attività di volontariato quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto e esclusivamente per fini di solidarietà. (art. 2 L. 266/91)

Le associazioni di volontariato sono riconosciute ai fini del presente regolamento per le attività sociali, assistenziali, ricreative, sportive e culturali previste nei relativi statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata.

Art. 3 - ALBO

Per le finalità è istituito un "Albo delle Associazioni" che ha la funzione di censire tutti gli organismi associativi aventi sede ed operanti nel territorio comunale e che facciano espressa richiesta di essere registrate.

Sono tenute alla registrazione tutte le associazioni di cui al comma precedente che vogliano collaborare col Comune per il perseguimento degli interessi pubblici o che intendono promuovere, aver riconosciuta e promossa, con gli incentivi ed alle condizioni previste dalle norme vigenti, le rispettive attività di rilevanza sociale.

Gli organismi che chiedono di essere iscritti all'albo comunale devono dimostrare di possedere i requisiti prescritti dal successivo articolo e devono comunque svolgere attività in una delle seguenti sezioni di intervento indicate quali prioritarie

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità

L'Amministrazione Comunale verificherà il possesso dei requisiti e sulla base delle finalità costitutive statutarie provvederà ad assegnare l'ambito di appartenenza.

A fianco di ciascun organismo saranno riportati i seguenti elementi ricognitori e informativi:

- numero d'ordine e data di iscrizione
- tipo, struttura dell'organismo iscritto
- estremi dell'atto costitutivo, statuto e relativa autenticazione e registrazione
- tipo di attività svolta

L'iscrizione al Registro è condizione preferenziale per:

- Fruire dei benefici economici e delle forme di sostegno attuate dall'Amministrazione Comunale;
- Di accedere alle strutture ed ai servizi comunali, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dei servizi stessi;
- Partecipare alla formazione di procedimenti amministrativi di programmazione;
- Presentare proposte

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione

Ciascun organismo interessato, tra quelli previsti dal presente regolamento, deve dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- 1) essere costituito giuridicamente secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia ossia mediante atto pubblico oppure scrittura privata autenticata e registrata;
- 2) non perseguire scopi di lucro e finalità che avvantaggiano soltanto i soci;
- 3) norme sull'ordinamento interno ispirate a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- 4) avere sede nel territorio del Comune e svolgere attività nell'ambito del territorio comunale;
- 5) in caso di organismi di rilevanza regionale e/o nazionale, svolgere le attività e le attività statutarie anche parzialmente nel territorio del comune anche se la sede legale sia fissata in altro Comune;
- 6) svolgere attività da almeno n. 12 mesi, in modo continuativo, a partire dalla data di costituzione
- 7) assenza di condanne passate in giudicato di chi ricopre cariche associative;

Art. 5 - Modalità di iscrizione

L'iscrizione va richiesta, con istanza indirizzata al Sindaco, indicando le attività e le finalità caratterizzanti l'associazione riconducibili almeno ad uno dei settori di intervento di cui all'art. 3 del presente regolamento, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Nel caso in cui l'associazione operi in più settori di intervento, la stessa è tenuta a presentare un numero di istanze pari a quello relativo ai settori di intervento per i quali nello statuto vengano svolte le attività oltre che le finalità dell'associazione.

L'albo sarà aggiornato entro i successivi sessanta giorni.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo pubblico o della scrittura privata autenticata e registrata debitamente autenticata o registrata, formalizzata per la costituzione dell'associazione;
- b) copia autentica dello statuto;
- c) dichiarazione per il possesso di requisiti di cui al precedente art. 4;

d) relazione sull'attività che si intende svolgere

Dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza il Comune dà notizia al legale rappresentante dell'associazione entro 30 (trenta) giorni motivando le cause dell'eventuale rigetto.

Art. 6 - Ricorso

L'associazione la cui richiesta di iscrizione abbia avuto esito negativo può ricorrere entro il termine di 30 (trenta) giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso deve essere presentato per iscritto in carta libera. L'Amministrazione entro 30 giorni esaminerà il ricorso e comunicherà l'esito agli interessati.

Art. 7 - Durata iscrizione

L'iscrizione all'albo ha la durata annuale.

Le associazioni, al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo, devono chiedere al Comune entro il giorno 31 del mese di Ottobre di ogni anno la conferma dell'iscrizione mediante apposito modulo di revisione annuale

La cancellazione avviene su comunicazione scritta da parte dell'associazione o d'ufficio in caso di mancata presentazione della richiesta annuale.

La cancellazione avviene altresì d'ufficio e viene comunicata alle associazioni interessate, qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'art. 4.

In sede di prima applicazione, per l'anno 2012, la scadenza per la presentazione delle domande al Registro Comunale delle libere forme associative viene fissata al 31 marzo 2012.

Art. 8 - Competenze

La competenza a curare gli adempimenti relativi all'istituzione e alla tenuta dell'albo delle associazioni è devoluta al Settore Amministrativo del Comune.

Copia dell'albo delle associazioni sarà rimessa a tutti i settori operativi dell'Ente.

Art. 9 – Contributi e patrocinio

1. Il presente regolamento disciplina anche, in attuazione dell'art. 12 della L. 241/1990 e dello Statuto, i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Campiglione Fenile di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché l'attribuzione di benefici economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni, Enti e soggetti pubblici e privati.

2. Rientra altresì nella disciplina generale del presente regolamento il conferimento del patrocinio del Comune di Campiglione Fenile.

Art. 10 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

a) alle erogazioni di benefici economici di natura socio-assistenziale, disciplinate da apposite disposizioni di legge e/o di regolamento;

b) con riferimento a contributi, sovvenzioni ecc. dovuti in virtù di leggi e provvedimenti statali, provinciali e regionali rispetto ai quali il Comune di Campiglione Fenile si ponga unicamente quale tramite per l'erogazione;

c) alle sovvenzioni, ossia quando il Comune di Campiglione Fenile si faccia carico interamente dell'onere derivante da un'attività svolta, ovvero a fronte di attività e iniziative organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, quando il Comune di Campiglione Fenile, in virtù della correlazione delle stesse con gli obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di soggetto co-promotore o co-organizzatore, assumendola come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi di cui sopra, per definire i reciproci oneri ed obblighi. Competente ad assumere la decisione è la Giunta del Comune di Campiglione Fenile che impartirà al Responsabile del servizio le direttive relative all'obiettivo da realizzare;

d) rimborsi derivanti da convenzioni con organizzazioni di volontariato ex art. 5 lett. f) della L. 266/1991;

e) alle somme corrisposte a titolo di corrispettivo per servizi pubblici a favore del Comune;

f) ai contributi o quote associative ad enti pubblici, consorzi o a società cui il Comune di Campiglione Fenile partecipi e che vengano erogati in virtù di tale partecipazione conformemente a quanto stabilito nelle norme statutarie e nei limiti dello stanziamento del bilancio di previsione;

g) ai contributi, sussidi e altri vantaggi economici conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con i soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;

h) ai contributi in conto capitale, a fronte di effettuazione di opere e lavori su immobili ed impianti di proprietà o nella disponibilità del richiedente. Il contributo potrà consistere anche nell'accollo da parte del Comune di Campiglione Fenile di tutti o parte degli oneri connessi all'accensione di mutui o prestiti con Istituti di credito, previa deliberazione del Consiglio Comunale;

i) a ogni altro beneficio economico caratterizzato da normativa specifica e/o per il quale il Comune di Campiglione Fenile intervenga con apposita disciplina;

Art. 11 - Competenze

1. Il soggetto competente all'assegnazione dei contributi di cui al presente regolamento è di regola la Giunta Comunale e l'erogazione è demandata al responsabile del servizio interessato;

2. In nessun caso è consentita l'erogazione del contributo tramite il pagamento diretto di fornitori del beneficiario da parte del Comune di Campiglione Fenile;

3. Competente ad assumere la decisione di cui all'art. 10 lett. c) è sempre la Giunta Comunale, che impartirà al Responsabile del servizio le direttive relative all'obiettivo da realizzare tramite il Piano Esecutivo di Gestione o diversi specifici provvedimenti.

Art. 12 - Natura e tipologia dei finanziamenti e benefici erogabili

1. I contributi e le altre utilità economiche di cui al presente regolamento possono essere elargiti a soggetti che non assumano alcun obbligo di controprestazione e sono concessi per iniziative o interventi singoli, occasionali o di carattere straordinario, oppure con riferimento all'attività ordinaria.

2. Gli interventi del Comune di Campiglione Fenile assumono la forma di:

a) contributi in denaro, ovvero la concessione di somme ai richiedenti, per iniziative ritenute dal Comune di Campiglione Fenile meritevoli di essere sostenute;

b) aiuti organizzativi, ovvero fruizione gratuita di prestazioni e servizi, o messa a disposizione di beni immobili e mobili di proprietà comunale (palchi, sedie, transenne, gazebo, impianti, attrezzature, etc.);

c) oggettistica, quando trattasi di coppe o targhe o di altri oggetti individuati, o materiale di consumo di valore contenuto non superiore complessivamente a euro 300,00.

Art. 13 – Settori d'intervento

1. Il Comune di Campiglione Fenile concede i contributi e le altre utilità economiche disciplinati dal presente Regolamento al fine di sostenere ed incentivare le iniziative e le attività che, in armonia con le norme dello Statuto e con gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale, perseguano fini di pubblico interesse ed in particolare le attività che:

- arricchiscano, promuovano o valorizzino l'offerta culturale e/o turistica del territorio;
- promuovano l'attività ricreativa e sportiva fra la popolazione;
- favoriscano l'integrazione, l'aggregazione e la socialità fra le persone;
- promuovano i valori della vita, della salute e sostengano la ricerca scientifica;
- siano volte a scopi di solidarietà e beneficenza;
- promuovano la coscienza ambientale e/o civica;
- promuovano la formazione e l'informazione;
- promuovano lo sviluppo economico del territorio e ne valorizzino la tipicità.

2. Non sono suscettibili di sostegno le iniziative ed attività che:

- non siano di interesse collettivo;
- siano incompatibili con quelle programmate dall'Amministrazione del Comune di Campiglione Fenile;
- siano realizzate in ottemperanza ad obblighi già assunti verso il Comune di Campiglione Fenile;

Art. 14 - Destinatari

1. La concessione dei benefici economici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di enti pubblici, persone fisiche, associazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, fondazioni, gruppi, comitati, società di persone e di capitali, con esclusione di partiti politici ed associazioni sindacali.
2. L'amministrazione comunale può concedere contributi alle Parrocchie ed agli Enti di Culto presenti sul territorio comunale per l'organizzazione di iniziative volte all'integrazione sociale e culturale, che si ritengano particolarmente meritorie per il carattere sociale rivestito. Per l'erogazione di suddetti contributi si applicano, per quanto possibile, le disposizioni del presente regolamento.
3. I contributi possono essere concessi anche a soggetti che svolgono abitualmente attività a scopo di lucro per una iniziativa specifica che non abbia fini di lucro.

Art. 15 - Criteri e modalità per la concessione delle forme di sostegno

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti:

- all'attività ordinaria, ossia complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente; tali contributi sono erogabili unicamente alle Associazioni iscritte all'Albo delle libere forme associative aventi sede nel territorio del Comune di Campiglione Fenile, ai sensi del successivo art. 16 comma 2 lett. a)

- all'attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale.

La concessione delle varie forme di sostegno è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- attinenza con le finalità previste dallo Statuto;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nel Comune di Campiglione Fenile ed utilità sociale;
- valenza e ripercussione territoriale dell'attività;

- incidenza del volontariato nell'attività svolta;
- natura dell'iniziativa/attività svolte, con particolare riguardo a quelle rese gratuitamente al pubblico;
- carattere di originalità e innovazione dell'attività/iniziativa;
- valutazione dell'entità dell'autofinanziamento, anche tramite sponsor;
- valutazione dell'entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

Art. 16 - Piano dei contributi

1. In sede di formazione del Bilancio di Previsione e del Piano Esecutivo di Gestione, è previsto un apposito capitolo di spesa per la concessione di benefici finanziari.

2. Gli stanziamenti sono suddivisi in:

a) stanziamenti per contributi per l'attività ordinaria complessiva unicamente erogabili a formazioni associative prive di scopo di lucro, aventi sede ed attività nel territorio del Comune di Campiglione Fenile ed iscritte all'Albo delle libere forme associative;

b) stanziamenti per contributi finalizzati a specifiche attività/iniziative.

3. L'ammontare degli stanziamenti è reso pubblico tramite apposita informazione sul sito internet dell'Ente.

4. Dopo l'approvazione del Bilancio di previsione, la Giunta definisce annualmente il contributo massimo erogabile per singola domanda di contributo distinta per tipologia.

5. Per i contributi in denaro la determinazione può prevedere l'anticipazione di un acconto in relazione all'entità del contributo stesso e all'attività da svolgere, fino ad un massimo del 50% del contributo concesso, nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività o dell'iniziativa.

Art. 17 - Termini per la presentazione della domanda

1. Le domande di contributo devono essere presentate nei seguenti termini:

- entro il 30 novembre dell'anno precedente per l'attività ordinaria
- almeno 30 giorni prima dell'evento per singoli progetti e/o iniziative
- almeno 15 giorni prima dell'evento/attività per le richieste di vantaggi economici, aiuti organizzativi ed oggettistica.

2. La mancata presentazione della domanda di contributo nei termini indicati al comma precedente non rende l'istanza ricevibile.

Art. 18 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione ai benefici è sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale rappresentante dell'Associazione, ente, gruppo, etc. ed è indirizzata al Sindaco.

2. La domanda di contributo deve contenere:

a) per la richiesta di contributi per l'attività ordinaria:

- ✓ denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- ✓ numero degli iscritti, qualora il richiedente sia un'Associazione, con l'indicazione di quanti tra gli stessi sono residenti nel Comune di Campiglione Fenile;
- ✓ copia dell'ultimo Bilancio Consuntivo approvato e relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno per il quale si richiede il sostegno economico del Comune di Campiglione Fenile;
- ✓ dichiarazione attestante se il soggetto richiedente abbia o non abbia richiesto o ottenuto contributi o altri vantaggi economici nel corso dell'anno da parte del Comune di Campiglione Fenile. Nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo che il settore e l'iniziativa/attività;
- ✓ dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
- ✓ impegno a presentare a consuntivo una dettagliata relazione dell'attività svolta e del relativo Bilancio,
- ✓ dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122¹.

b) per la richiesta di contributi per specifiche iniziative/attività:

- ✓ denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale e/o partita IVA se posseduta e regime legale, carica e generalità complete del legale rappresentante o referente;
- ✓ relazione illustrativa dell'attività oggetto della domanda, indicante anche i giorni, il luogo di effettuazione, i soggetti a cui è destinata, la precisazione di un eventuale ingresso a pagamento o dell'ingresso libero, la collaborazione di volontari;
- ✓ il tipo e l'entità del contributo richiesto al Comune di Campiglione Fenile;
- ✓ dichiarazione relativa ai benefici di natura economica o di qualsiasi genere richiesti ad altri enti, pubblici o privati, o da questi concessi in riferimento alla medesima attività;
- ✓ dichiarazione attestante che non sono state presentate al Comune di Campiglione Fenile altre domande per la medesima iniziativa;
- ✓ il relativo preventivo finanziario, dal quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate che si propone di introitare, incluso il contributo richiesto al Comune di Campiglione Fenile ed i costi a proprio carico;
- ✓ impegno a presentare a consuntivo un dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese sostenute, se previste, con la relativa documentazione, salvo che si tratti di iniziative, attività o manifestazioni che presentino caratteristiche di

¹ **Art. 6, comma 2, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni in L. 122/2010:** "...la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal D.Lgs. 300/1999 e dal D.Lgs. 165/2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alte camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

- particolare snellezza e rilievo economico contenuto, come specificato nell'ultimo comma del presente articolo;
- ✓ impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
 - ✓ dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda;
 - ✓ dichiarazione relativa all'uso comune e concordato di spazi e strutture, oggetto della domanda di contributo, da parte di più soggetti in collaborazione tra loro;
 - ✓ dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122¹.

Art. 19 - Comunicazione di avvio del procedimento - Istruttoria - Conclusione del procedimento

1. La richiesta di contributo viene trasmessa e assegnata al Responsabile del servizio competente, che ne affida l'istruttoria al responsabile del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento provvede ad effettuare la comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 8 della L. 241/90.
3. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la correttezza delle istanze e richiede entro 10 giorni le integrazioni o le correzioni necessarie, acquisendo ove possibile d'ufficio le informazioni mancanti.
4. Il procedimento si conclude nei seguenti termini:
 - per i contributi richiesti per l'attività ordinaria: entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione;
 - per i contributi richiesti per le attività di tipo occasionale o singoli progetti e/o iniziative, anche con ricorrenza annuale, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda;
 - per i vantaggi economici, gli aiuti organizzativi e l'oggettistica: entro 30 giorni dalla richiesta;
5. L'esito del procedimento è comunicato al richiedente per iscritto.
6. Dopo la concessione del contributo il beneficiario evidenzierà la collaborazione del Comune di Campiglione Fenile nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, secondo le modalità precisate al successivo art. 23.

Art. 20 - Criteri di valutazione dei contributi

1. Gli stanziamenti di cui all'art. 8, sono ripartiti tra le richieste ammesse al finanziamento fino ad esaurimento dei fondi previsti, previa attribuzione a ciascuna richiesta di un punteggio determinato come di seguito indicato.

Per i contributi richiesti per l'attività ordinaria:

- a) Punti 5 per i soggetti ai quali il Comune di Campiglione Fenile non ha assegnato un locale come sede;
- b) Punti 5 ove il richiedente sia un'Associazione con almeno 30 iscritti;
- c) Punti 5 se almeno metà degli iscritti sono residenti nel Comune di Campiglione Fenile;
- d) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 45 per la rilevanza dell'attività svolta dall'Associazione;
- e) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 per il numero, la frequenza, l'importanza delle iniziative regolarmente svolte rispetto ai programmi dell'Amministrazione del Comune di Campiglione Fenile.

Per i contributi richiesti per singole iniziative:

- a) Da un minimo di 5 ad un massimo di punti 25 in base alla dimensione dell'iniziativa (locale, provinciale, regionale, nazionale internazionale);
- b) Da un minimo di 10 ad un massimo di punti 40 in base alla rilevanza dell'iniziativa rispetto ai programmi amministrativi;
- c) 5 punti qualora l'organizzatore sia un'associazione;
- d) 6 punti per le iniziative ad ingresso libero;
- e) 4 punti per le iniziative volte a raccogliere fondi per iniziative benefiche/di solidarietà;
- f) 10 punti per le iniziative organizzate da enti privi di scopo di lucro;
- g) 10 punti per le iniziative per le quali non è richiesto contributo materiale da parte del Comune di Campiglione Fenile.

2. Non è possibile richiedere un contributo specifico per un'iniziativa compresa nell'attività ordinaria del richiedente per la quale sia già stata fatta richiesta di contributo.

Art. 21 - Preavviso di rigetto

1. Qualora il responsabile del procedimento ritenga che sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invia agli interessati la comunicazione di cui all'art. 10-bis L. 241/1990, assegnando un termine di 10 giorni per presentare ulteriori osservazioni e/o documenti.

Art. 22 - Rigetto dell'istanza per esaurimento dei fondi

1. Qualora non sia possibile accogliere - in tutto o in parte - l'istanza per esaurimento dei fondi stanziati, la Giunta Comunale lo comunica per iscritto ai richiedenti. L'eventuale stanziamento di ulteriori risorse nel medesimo esercizio finanziario comporta il riesame delle istanze non soddisfatte per esaurimento dei fondi secondo l'ordine di presentazione.

Art. 23 - Misura dei contributi

1. I contributi sono concessi proporzionalmente al punteggio ottenuto dalle singole domande (fino a concorrenza del contributo massimo erogabile) sino ad esaurimento degli stanziamenti di cui all'art. 8 comma 1, nel rispetto dei limiti indicati nei commi successivi.

2. L'ammontare del contributo in denaro concesso dal Comune di Campiglione Fenile per lo svolgimento di un'attività complessiva o continuativa svolta nel corso dell'anno dal soggetto richiedente non potrà superare il 50% del disavanzo risultante tra entrate e uscite dell'attività ammessa a contributo.

3. Il massimo contributo in denaro ottenibile per specifiche attività di tipo occasionale o per singoli progetti e/o iniziative dovrà in ogni caso rispettare i seguenti limiti d'importo:

- a) 50% dei costi o del disavanzo, per le iniziative aventi un bilancio fino a 1.000,00 euro
- b) 40% dei costi o del disavanzo, per le iniziative aventi un bilancio compreso tra 1001,00 euro e 3.000,00 euro
- c) 30% dei costi o del disavanzo per le iniziative aventi un bilancio compreso tra 3.001,00 euro e 5.000,00 euro
- d) 20% dei costi o del disavanzo per le iniziative aventi un bilancio superiore ai 5.000,00.

4. I suddetti limiti non si applicano ai contributi concessi per iniziative, attività o manifestazioni che presentino caratteristiche di particolare snellezza e rilievo economico contenuto, ai sensi dell'art. 12 ultimo comma.

Art. 24 - Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. I contributi in denaro per specifiche iniziative/attività sono erogati previa presentazione al Responsabile dell'Area competente di rendicontazione, sottoscritta dal beneficiario o dal legale rappresentante.
2. La rendicontazione dovrà essere presentata di norma entro 180 giorni dalla conclusione dell'attività o del singolo progetto/iniziativa per i quali sia stato richiesto il contributo e dovrà contenere:
 - relazione sintetica ed illustrativa dello svolgimento dell'esito dell'iniziativa, attività o manifestazione attuata;
 - bilancio consuntivo dell'iniziativa con indicazione di tutte le spese sostenute, delle varie voci di entrata e dell'eventuale disavanzo di spesa;
 - specificazione del trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge;
 - dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera.
3. Il richiedente dovrà allegare alla rendicontazione fotocopia delle pezze giustificative delle spese sostenute, almeno in misura pari al contributo concesso.
4. Eventuali spese non documentabili (a titolo esemplificativo: spese telefoniche, di cancelleria, ecc.) potranno essere ammesse in misura non superiore al 5% delle spese totali sostenute e documentate.
5. Non sono considerate, ai fini dell'erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte dei propri soci o aderenti.
6. Il responsabile del procedimento può procedere alle verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
7. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
8. I soggetti che non abbiano presentato regolare rendiconto non possono fare istanza per la concessione di ulteriori contributi nell'anno in corso.
9. Qualora il rendiconto evidenzii costi inferiori al preventivo, il contributo assegnato, sarà ridotto, se supera le percentuali stabilite all'art. 15, c. 3.
10. I contributi concessi a fronte dell'attività ordinaria del soggetto sono erogati previa presentazione al Responsabile del servizio competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo, del Bilancio Consuntivo dell'attività e di apposita relazione annuale, che evidenzii l'attività svolta, il numero degli iscritti all'Associazione distinguendo tra soci residenti nel territorio del Comune di Campiglione Fenile ed i soci non residenti.

Art. 25 - Decadenza

1. La presentazione della documentazione di cui all'articolo 24 e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione dei contributi in denaro.
2. Il beneficiario decade dal diritto di ottenere il contributo concesso quando si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) l'iniziativa ammessa a contributo non sia stata realizzata;
 - b) l'iniziativa sia stata svolta con un programma sostanzialmente diverso da quello presentato. Nel caso si accerti una realizzazione dell'iniziativa in forma ridotta, il Responsabile del servizio potrà erogare contributo ridotto

rispetto a quello stabilito inizialmente, nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 15 del presente regolamento;

- c) non sia stata presentata la rendicontazione entro 180 giorni dal termine dell'iniziativa ovvero la documentazione di cui all'art. 24 u.c. entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo proroghe motivate ed eccezionali;
- d) sia stato violato l'obbligo di cui all'art. 24, comma 2 n. 3, con conseguente impossibilità per il Comune di Campiglione Fenile di adempiere agli obblighi fiscali previsti dalla normativa vigente o siano state accertate falsità nella documentazione presentata, salve le responsabilità penali.

3. Nel caso in cui sia stato erogato un acconto del contributo e si verifichi una delle condizioni previste al comma precedente, si farà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

4. La decadenza dal contributo è disposta previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento ai sensi della l. 241/90.

5. Nel caso di mancata realizzazione per causa di forza maggiore dell'iniziativa ammessa a contributo, il Responsabile del servizio potrà riconoscere al richiedente le spese sostenute.

6. La mancata o diversa realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo, o la mancata presentazione della rendicontazione, sono motivi ostativi all'accoglimento di successive domande di contributo presentate dallo stesso soggetto nello stesso anno.

7. Qualora sia stato concesso un contributo sotto forma di utilizzo di beni, strutture o personale del Comune di Campiglione Fenile, l'Amministrazione può, per ragioni improrogabili di interesse pubblico, revocare tale concessione dandone tempestiva comunicazione ai beneficiari, senza che costoro abbiano diritto ad alcuna forma di indennizzo o risarcimento.

Art. 26 - Responsabilità

1. Il Comune di Campiglione Fenile non assume alcun tipo di responsabilità civile, penale e amministrativa in merito all'organizzazione e allo svolgimento di attività/iniziativa per le quali abbia concesso contributi.

2. Nessuna obbligazione potrà essere fatta valere nei confronti del Comune da parte di soggetti incaricati a qualunque titolo di eseguire prestazioni, di qualsivoglia genere, dal soggetto beneficiario.

Art. 27 - Divieto di ripiano perdite

1. L'intervento del Comune di Campiglione Fenile non può essere richiesto per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie.

Art. 28 - Contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 16 l'Amministrazione può concedere in via eccezionale contributi per iniziative di carattere straordinario e non ricorrente, purché perseguano fini di pubblico interesse e rientrino nei settori d'intervento specificati all'art. 13.

2. Le richieste di contributo straordinario potranno essere presentate anche dopo lo svolgimento dell'attività/iniziativa, ma dovranno comunque contenere gli elementi di cui all'art. 18.

3. I contributi sono concessi, a valere su apposito stanziamento di bilancio e per un massimo del 50% dei costi.

Art. 29 - Albo dei beneficiari

1. Ogni contributo erogato viene registrato all'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica ai sensi dell'art. 1, comma 1 e dell'art. 2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.
2. Nell'Albo sono elencati tutti i beneficiari di contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi o benefici di natura economica a carico del bilancio dell'Ente ed è composto esclusivamente dalle erogazioni a terzi di contributi in denaro, senza contropartita diretta. Non saranno elencati i fornitori, ma saranno elencate le associazioni alle quali siano stati erogati contributi come riconoscimento della loro attività ordinaria o come sostegno a specifiche attività.
3. Nell'albo non sono indicate le erogazioni corrisposte dall'Ente in via generalizzata ed in forza di legge o regolamento a titolo di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 30 Patrocinio del Comune di Campiglione Fenile

1. Il patrocinio rappresenta una forma di apprezzamento del Comune di Campiglione Fenile e di adesione simbolica ad iniziative organizzate da soggetti terzi ed aventi particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico.
2. Il patrocinio deve essere oggetto di richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. Qualora la richiesta di patrocinio sia contestuale alla richiesta di contributi previsti dal presente regolamento, la domanda dovrà essere presentata nei termini stabiliti al precedente art. 17.
4. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, dovrà contenere la denominazione o ragione sociale del richiedente, l'indirizzo, una descrizione analitica dell'iniziativa, che specifichi le finalità della stessa, le date di svolgimento, il programma, i soggetti a cui è destinata, se sia ad ingresso libero o a pagamento e se preveda forme di compartecipazione, anche a titolo di volontariato.
5. La richiesta di patrocinio è istruita dal servizio Segreteria, che provvede a richiedere le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) L. 241/90.
6. Il patrocinio è concesso con decreto motivato del Sindaco alle iniziative che abbiano tutte le seguenti caratteristiche:
 - siano coerenti con i programmi dell'Amministrazione o con le sue finalità istituzionali
 - riguardino almeno uno dei settori di intervento di cui al precedente art. 13
 - siano rivolte alla cura di interessi collettivi o diffusi
 - non abbiano fini di lucro.
7. Per le iniziative che non presentino le caratteristiche di cui al comma precedente, il Sindaco comunica motivatamente il diniego del patrocinio, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. 241/90.
8. La concessione del patrocinio non comporta l'automatica concessione di vantaggi economici e non costituisce causa di esenzione dal pagamento di tributi, canoni, tariffe del Comune di Campiglione Fenile, fatta eccezione per quanto previsto dai singoli regolamenti in materia.
9. Il patrocinio concesso deve essere reso noto dal soggetto nelle forme precisate al successivo art. 31.

Art. 31 Obbligo di pubblicità

1. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Campiglione Fenile e copia dello stesso e/o delle successive modifiche o integrazioni sarà inviato alle Associazioni.

2. Dopo la concessione del patrocinio e/o di un contributo, il soggetto beneficiario evidenzierà, nella pubblicità e nelle altre forme di diffusione dell'iniziativa, la collaborazione del Comune di Campiglione Fenile, utilizzando la dicitura "Con il patrocinio/contributo del Comune di Campiglione Fenile", unitamente al logo.

3. La mancata pubblicizzazione del contributo/patrocinio concesso è causa di decadenza dai relativi benefici.

4. Chi, sprovvisto di patrocinio o non avendo ottenuto alcun contributo o altra utilità economica di cui al presente Regolamento, utilizzi abusivamente il logo della Comunità montana, sarà perseguito a norma di legge.

Art. 32 Abrogazione e entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio informatico della delibera che lo approva.

2. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento, devono intendersi abrogate.